REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 121

a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi,

Carancini, Cesetti, Casini, Biancani

presentata in data 17 giugno 2022

ASSISTENZA SANITARIA PER LA MORTE SERENA E INDOLORE DI PAZIENTI TERMINALI

Art. 1

(Assistenza sanitaria per morte serena e indolore)

1. Le strutture sanitarie pubbliche della Regione Marche assicurano l'assistenza per aiutare alla morte serena e indolore le persone malate in stato terminale o cronico, la cui condizione clinica è compatibile con il diritto al rifiuto del mantenimento artificiale in vita ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione.

Art. 2

(Condizioni d'accesso all'assistenza)

1. L'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, consistente in prestazioni e trattamenti clinicamente adeguati, è assicurata a persone in possesso dei seguenti e contestuali requisiti: siano capaci di assumere decisioni libere, consapevoli e abbiano espresso autonomamente e liberamente la volontà di accedere alle prestazioni e ai trattamenti, con le modalità e gli strumenti più consoni alle condizioni cliniche; siano affette da patologie irreversibili; siano tenute in vita con trattamenti di sostegno vitale; si trovino in condizione di sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili.

Art. 3

(Verifiche sulle condizioni d'accesso)

- 1. Le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni e ai trattamenti di cui all'articolo 2 sono verificate dalla struttura sanitaria interessata e previo parere del comitato etico territorialmente competente.
- 2. Le strutture sanitarie e i comitati etici di cui al comma 1 sono comunque obbligati a offrire preventivamente al paziente concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda, ove idonee a eliminare la condizione di sofferenza.

Art. 4

(Obiezione di coscienza)

- **1.** Al personale sanitario delle strutture interessate è assicurato il diritto di rifiutare, per motivi di coscienza, l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti previsti da questa legge.
- 2. Nel caso in cui risulti impossibile formare l'equipe sanitaria, per gli effetti di decisioni assunte nell'esercizio del diritto previsto dal comma 1, spetta alla direzione sanitaria dell'Azienda sanita-

ria interessata adottare, senza indugio, i provvedimenti organizzativi più idonei per assicurare le prestazioni e i trattamenti previsti da questa legge.

Art. 5

(Gratuità della prestazione)

1. Le prestazioni e i trattamenti previsti da questa legge sono assicurati gratuitamente, nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale erogato in favore di pazienti affetti da malattie in stato terminale e cronico.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione da questa legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.